



*Costituzionalismo.it*

Fascicolo 2 | 2018  
SETTANT'ANNI DI "USO" DELLA COSTITUZIONE

## Settant'anni di "uso" della Costituzione: da patto sociale a progetto alternativo? Brevi note per un contributo al seminario di *Costituzionalismo.it*

di ALESSANDRA ALGOSTINO

**SETTANT'ANNI DI "USO" DELLA COSTITUZIONE:  
DA PATTO SOCIALE A PROGETTO ALTERNATIVO?  
BREVI NOTE PER UN CONTRIBUTO AL SEMINARIO DI  
*COSTITUZIONALISMO.IT***

di *Alessandra Algostino*  
*Professoressa associata di Diritto costituzionale*  
*Università degli Studi di Torino*

ABSTRACT

ITA

L'attuazione della Costituzione da parte delle istituzioni e dei partiti è limitata ad un arco temporale assai ristretto: essa, tuttavia, oggi continua a costituire prospettiva di riferimento e fonte di legittimazione per movimenti sociali che ne assumono come propri i valori e il progetto. La Costituzione, da patto sociale, diviene progetto alternativo, contro le istituzioni e l'indirizzo politico di maggioranza?

EN

An effective implementation of the Constitution by the institutions and the parties is limited to a short period of time: today, however, it continues to be a reference and a source of legitimacy for social movements which take constitutional values and project as their own. The Constitution, from social contract, becomes an alternative project, against the institutions and the majority political guidance?

SETTANT'ANNI DI "USO" DELLA COSTITUZIONE:  
DA PATTO SOCIALE A PROGETTO ALTERNATIVO?  
BREVI NOTE PER UN CONTRIBUTO AL SEMINARIO DI  
*COSTITUZIONALISMO.IT*\*

di *Alessandra Algostino*

SOMMARIO: 1. *L'attuazione della Costituzione nella regolazione e nella rappresentanza del conflitto sociale;* 2. *Il disgelo breve tra involuzione maggioritaria e abbandono del progetto di democrazia sociale;* 3. *La pervasività dei nuovi sovrani e l'obsolescenza della Costituzione;* 4. *L'"uso" della Costituzione da parte dei movimenti: verso una "Costituzione antagonista"?*

## 1. L'attuazione della Costituzione nella regolazione e nella rappresentanza del conflitto sociale

Il seminario di *Costituzionalismo.it* sui settant'anni della Costituzione si è focalizzato sull'"uso" di quest'ultima da parte dei partiti politici, della pubblica amministrazione, dell'autorità giudiziaria, delle parti sociali (intese, in specie, come sindacati). Da un lato, vi sono due soggetti – la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria – che, per vocazione istituzionale, debbono, o *dovrebbero*<sup>1</sup>, agire attuando le norme costituzionali; dall'altro lato, vi sono due associazioni alle quali la Costituzione assegna un ruolo centrale nel disegnare la democrazia, concretizzare la sovranità popolare e il progetto di emancipazione sociale.

I primi sono configurabili come *strumenti di regolazione del conflitto sociale*, nella diversità dei loro compiti: l'autorità giudiziaria, in quanto deputata alla risoluzione dei conflitti che attraversano la società (dalle cause di lavoro alle questioni del multiculturalismo) e alla tu-

---

\* Intervento al Seminario di *Costituzionalismo.it* su *Settant'anni di "uso" della Costituzione*, svoltosi presso il Campus Luigi Einaudi, Torino, il 22 giugno 2018.

<sup>1</sup> Sul punto non può che rinviarsi agli interventi di U. ALLEGRETTI (*La Costituzione interpretata dalla pubblica amministrazione*) e E. LAMARQUE (*La Costituzione interpretata dall'autorità giudiziaria*) nel presente fascicolo.

tela del rispetto e dell'attuazione dei diritti (dalla libertà personale al diritto alla salute); la pubblica amministrazione, in quanto affidataria del compito di garantire le condizioni per il libero sviluppo della persona e la concretizzazione dei diritti.

I secondi – partiti politici e sindacati – *rappresentano il conflitto sociale*: da un lato, i partiti, organizzando e veicolando nelle forme della democrazia rappresentativa il pluralismo, innervando la democrazia politica e determinando concretamente l'indirizzo politico; dall'altro, i sindacati, quali associazioni di rappresentanza e tutela della parte più debole nelle relazioni industriali<sup>2</sup>, nell'orizzonte di una democrazia fondata sul lavoro come strumento di dignità.

Detto altrimenti, il disegno di una democrazia plurale e conflittuale trova nella pubblica amministrazione e nell'autorità giudiziaria due fra gli organi che *ex parte institutionis* sono chiamati ad attuarla e garantirla, e nei partiti e nei sindacati i principali soggetti che, nel loro rappresentare la società, hanno nella Costituzione riconoscimento e, a loro volta, sono chiamati, proprio anche grazie alla loro natura di volano fra istituzioni e società, a contribuire alla sua realizzazione.

Ora, è evidente che quello accennato è un quadro idilliaco nel quale la Costituzione è il patto sociale condiviso, rispettato e implementato dalle istituzioni così come dalle forze materiali in grado di perpetuarne il riconoscimento e l'attuazione<sup>3</sup>.

## **2. Il disgelo breve tra involuzione maggioritaria e abbandono del progetto di democrazia sociale**

Come le relazioni hanno messo in luce, esistono ampie zone d'ombra (l'insensibilità della pubblica amministrazione, come rileva Umberto Allegretti, al nuovo quadro) e pochi fasci di luce (come la rivendicazione del contenuto della Costituzione ad opera di parte della magistratura ordinaria) nell'applicazione della Costituzione<sup>4</sup>; così come i partiti politici, nel determinare l'indirizzo politico, ovvero nell'interpretare un ruolo “da sovrano” per usare le espressioni di Ma-

<sup>2</sup> Un compito, invero, che i sindacati dovrebbero avere anche nella *gig economy*.

<sup>3</sup> In argomento, cfr. G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma-Bari, 2013.

<sup>4</sup> *Ex multis*, cfr. anche U. ALLEGRETTI, *Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni*, Bologna, 2014.

rio Dogliani, assai raramente hanno assunto come programma il progetto costituzionale, e i sindacati, al di là della mancata attuazione dell'art. 39 Cost., non sono stati in grado di sostenere una effettiva tutela dei lavoratori<sup>5</sup>.

Nel corso dei settant'anni si possono individuare alcune periodizzazioni<sup>6</sup>; ciò che tuttavia qui preme sottolineare è come si possa ragionare di una vita del Paese costituzionalmente orientata, ovvero di attuazione della Costituzione, in relazione ad un arco temporale assai limitato.

In primo luogo, quanto ai *Trente Glorieuses*, come sottolineato nel corso del seminario<sup>7</sup>, dovrebbero essere sfrondatei dei primi due decenni. L'istituzione di due nuovi organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, come la Corte costituzionale (1956) e il Consiglio Superiore della Magistratura (1958), si limita a realizzare l'ossatura dello Stato, ma il progetto di una democrazia pluralista, conflittuale e sociale è in *stand-by*: nel contesto geopolitico della guerra fredda si agitano poteri, più o meno occulti, "contro-costituzionali", che inibiscono la realizzazione del progetto di democrazia politica, così come di quello di democrazia sociale. Portella della Ginestra, i morti di Reggio Emilia, il governo Tambroni, il piano Solo rappresentano la punta dell'iceberg dell'azione delle forze che bloccano la Costituzione.

Resta, dei Trenta Gloriosi, un decennio, quello segnato, sul piano legislativo, dall'adozione dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975), dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (legge n. 833 del 1978), e, sul piano politico, dal progressivo abbandono della *conventio ad excludendum*; ma, per l'appunto, di meno di dieci anni si tratta: è il periodo del disgelo (1969-1978)<sup>8</sup>.

L'*exploit* dell'attuazione cessa presto; gli anni Ottanta vedono, specie verso la fine del decennio, il dilagare del modello reaganiano e thatcheriano: la rotta nella costruzione dello Stato sociale si inverte e ne inizia lo smantellamento, mentre i referendum elettorali del 1993

---

<sup>5</sup> Sul punto, si rinvia alla relazione di C. SALAZAR (*La Costituzione interpretata dalle parti sociali*) nel presente fascicolo.

<sup>6</sup> Per tutti, cfr. M. DOGLIANI, *Origine e sviluppo dell'ordinamento costituzionale italiano*, 2005, in M. DOGLIANI, *La ricerca dell'ordine perduto. Scritti scelti*, Bologna, 2015, pp. 51 ss.

<sup>7</sup> Fra gli altri, da Alfonso Di Giovine e Antonio Mastropaolo.

<sup>8</sup> Così M. DOGLIANI, *Origine e sviluppo dell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 62.

segnano, con l'involuzione maggioritaria della forma di governo, una svolta nel progressivo allontanamento dal tracciato costituzionale della democrazia politica<sup>9</sup>.

Negli anni successivi si approfondisce il distacco rispetto al modello di democrazia sociale disegnato nella Costituzione. Emblematici in tal senso sono i mutamenti del diritto del lavoro che accompagnano la ristrutturazione del rapporto capitale-lavoro; basti pensare, ad esempio, alle modifiche introdotte nella disciplina del licenziamento di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) dal decreto legislativo n. 23 del 2015 (appartenente al c.d. *Jobs Act*) o alla precarizzazione e frammentazione del lavoro, che muove i suoi primi passi con le leggi n. 169 del 1997 (il c.d. pacchetto Treu) e n. 30 del 2003 (la c.d. legge Biagi).

Nel contempo, si disvelano i caratteri del modello maggioritario: partiti non politici, bipolarismo centripeto, elitario ed escludente, personalizzazione della politica, esautoramento del Parlamento, concentrazione del potere nell'organo monocratico al vertice dell'esecutivo, emarginazione degli organi di garanzia. L'involuzione maggioritaria della democrazia segna la sua torsione in senso oligarchico, anche negli spazi ancora non espropriati da una *governance* globale sempre più invadente. Tutto è poi condito con una dose di retorica della paura e dell'emergenza<sup>10</sup>, che, nei primi anni del XXI secolo, assume le vesti del terrorismo internazionale o, più latamente, dello straniero<sup>11</sup>; alla sicurezza dei diritti si sostituisce il diritto alla sicurezza<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Sulla dialettica, nel corso di tutta la storia repubblicana, fra la concezione conflittuale e la concezione concertativa della democrazia, cfr., da ultimo, A. DI GIOVINE, *A proposito di un viaggio in Inghilterra di Norberto Bobbio*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2017, parte IV, p. 1 ss.

<sup>10</sup> Cfr. G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Torino, 2003.

<sup>11</sup> Le varie legislazioni in materia di sicurezza pubblica traslano sul terreno normativo la criminalizzazione mediatica del migrante straniero, senza soluzione di continuità rispetto al colore del Governo: dalla legge n. 94 del 2009, adottata sotto il governo Berlusconi IV, al decreto legge n. 118 del 2018 del governo Conte, passando, durante il governo Gentiloni, per il c.d. pacchetto Minniti (decreto legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, in legge n. 46 del 2017, e decreto legge n. 14 del 2017, convertito in legge n. 48 del 2017).

<sup>12</sup> Per riflessioni sul concetto di sicurezza, nella prospettiva costituzionale, cfr. M. RUOTOLO, *La sicurezza nel gioco del bilanciamento*, relazione presentata al Convegno "I diversi volti della sicurezza", Università degli Studi di Milano – Bicocca, 4 giugno 2009, consultabile in *Rivista AIC (archivio)*.

Esiste un *fil rouge* che lega l'esautoramento della democrazia politica allo smantellamento della democrazia sociale e fondata sul lavoro<sup>13</sup>, quasi a confermare, in negativo, il parallelismo democrazia politica-democrazia sociale, che richiama l'inscindibilità del nesso libertà-eguaglianza sostanziale (o giustizia sociale). Poi verrà la crisi economica, un'ottima occasione per imporre riforme di stampo neoliberale<sup>14</sup>, quali deregolamentazioni, privatizzazioni, tagli allo stato sociale. Sono politiche che si possono qualificare di "classe", recuperando un vocabolo travolto dalla retorica di una fittizia comunanza di intenti e di scelte tecniche e oggettive<sup>15</sup>. La crisi somma ai crismi dell'oggettività e della sacralità della legge divina, che la sapiente opera dei *think tanks* dominanti ha attribuito al modello economico neoliberista, l'indiscutibilità e l'ineluttabilità che la necessità di rispondere all'emergenza veicola con sé. Non c'è più spazio per la politica, o, meglio, per il pluralismo politico, e allora imperano i governi "tecnici"<sup>16</sup>, che debbono applicare al meglio l'unica opzione politica percorribile, oppure governi di coalizione, o di centro destra, o di centro sinistra: muta magari lo stile, non il contenuto.

È l'era della postdemocrazia<sup>17</sup>, della forma di Stato «liberal-populista»<sup>18</sup>, della democrazia oligarchica<sup>19</sup>, dell'«autocrazia eletti-

---

<sup>13</sup> Si veda, fra gli altri, L. FERRAJOLI, *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico*, Roma-Bari, 2013, p. VII e, più ampiamente, pp. 141 ss.; per la considerazione sul legame fra regressione dello stato sociale e perdita di potere politico delle classi subalterne, cfr. L. GALLINO, *Il colpo di stato di banche e governi. L'attacco alla democrazia in Europa*, Torino, 2013, p. 204; G. BUCCI, *Stato democratico-sociale e «bonapartismo-mercata»*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, V, *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, Napoli, 2009, p. 1842.

<sup>14</sup> Così B. AMOROSO, *Euro in bilico. Lo spettro del fallimento e gli inganni della finanza globale*, Roma, 2011, pp. 60-61, 72; ampiamente, L. GALLINO, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Torino, 2011, spec. pp. 123 ss.

<sup>15</sup> Sull'esistenza delle classi sociali, nonostante l'oscuramento da parte dei *maître à penser* dominanti, o la loro minore visibilità (ovvero, in termini marxisti, la loro esistenza *in sé* ma non *per sé*), recentemente, cfr. L. GALLINO, *La lotta di classe dopo la lotta di classe*, intervista a cura di P. Borgna, Roma-Bari, 2012, spec. pp. 6 ss.; in tema cfr. anche J. HOLLOWAY, *Che fine ha fatto la lotta di classe?*, Roma, 2007; D. LOSURDO, *La lotta di classe. Una storia politica e filosofica*, Roma-Bari, 2013.

<sup>16</sup> Sul tema, si veda M. VOLPI (a cura di), *Governi tecnici e tecnici al governo*, Torino, 2017.

<sup>17</sup> Argomenta la tendenza all'affermazione di un modello postdemocratico, C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Roma-Bari, 2003.

<sup>18</sup> Così M. DOGLIANI, *Politica e antipolitica: democrazia d'indirizzo versus democrazia d'investitura*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Ripensare lo Stato*, Milano, 2003, p. 655.

va»<sup>20</sup>, della democrazia plebiscitaria<sup>21</sup>, della democrazia dispotica<sup>22</sup>, della democrazia senza democrazia<sup>23</sup>. È un periodo di transizione verso forme di stato e di governo nuove<sup>24</sup> (se pur dal sapore antico)<sup>25</sup>, modellate sulla razionalità neoliberista<sup>26</sup>? Oppure la rottura sarà ricomposta nel segno del costituzionalismo?

### 3. La pervasività dei nuovi sovrani e l'obsolescenza della Costituzione

Tornando ai settant'anni della Costituzione, in sintesi, escludendo gli anni d'oro (l'età del disgelo), si può registrare uno stato di abbandono da parte delle istituzioni e dei partiti (perlomeno quelli di governo). Con una precisazione: lo spazio di autonomia dei partiti è sempre più ristretto dalla forza pervasiva dei nuovi sovrani, o antisovrani nel

---

<sup>19</sup> Cfr. G. BERTA, *Oligarchie. Il mondo nelle mani di pochi*, il Mulino, Bologna, 2014; M. REVELLI, *Finale di partito*, Torino, 2013; L. CANFORA, G. ZAGREBELSKY, *La maschera democratica dell'oligarchia. Un dialogo a cura di G. Preterossi*, Roma-Bari, 2014; J. A. WINTERS, *Oligarchy*, Cambridge University Press, 2011.

<sup>20</sup> Utilizza questa espressione M. BOVERO, *Ma la democrazia ha un futuro? Uno sguardo dall'Italia*, in *Ragion pratica*, 25, 2005, p. 436.

<sup>21</sup> Cfr. M. REVELLI, *Controcanto*, Padova, 2010, spec. pp. 6 ss. e p. 81.

<sup>22</sup> Si veda M. CILIBERTO, *La democrazia dispotica*, Roma-Bari, 2011.

<sup>23</sup> M. L. SALVADORI, *Democrazie senza democrazia*, Roma-Bari, 2009.

<sup>24</sup> T. NEGRI, *Dentro/contro il diritto sovrano. Dallo Stato dei partiti ai movimenti della governance*, a cura di G. Allegri, Verona, 2010, p. 211: «viviamo un periodo di transizione. Siamo usciti dalla modernità per entrare in un'epoca nuova, la *contemporaneità*», oltre «la relazione del *post*».

<sup>25</sup> Ragiona di restaurazione, di un'epoca all'insegna del pensiero unico, dell'oggettività, della privatizzazione del rapporto sociale e politico, M. TRONTI, in un intervento su *Fede e spazio pubblico* al Convegno «Laicità della ragione, razionalità della fede?», 17 aprile 2008, Torino (ante, cfr., sul carattere della democrazia, ID., *Il tempo della politica*, Roma, 1980, p. 94); argomenta la regressione, T. PIKETTY, in un testo ormai divenuto un dibattito bestseller, *Le capital au XXI<sup>e</sup> siècle*, Paris, 2013 (trad. it. *Il capitale nel XXI secolo*, Milano, 2014).

<sup>26</sup> Si vedano P. DARDOT, C. LAVAL, *Le nouvelle raison du monde. Essais sur la société néolibérale*, Paris, 2009 (trad. it. *La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista*, Roma, 2013; una interessante analisi del volume è in A. CIERVO, *Con la scusa della crisi. Il neo-liberismo e le trasformazioni dello Stato costituzionale. Riflessioni a partire da due recenti volumi di Pierre Dardot e Christian Laval*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2015, parte IV, pp. 29 ss.).

senso indicato da Massimo Luciani<sup>27</sup>. Sono i soggetti che tengono in mano i fili della rete che compone la *governance* mondiale<sup>28</sup>: le *corporations* transnazionali<sup>29</sup>, con il loro braccio giuridico, le *law firms*<sup>30</sup>; le organizzazioni economiche internazionali, quali Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio, Banca Centrale Europea; le agenzie di *rating*, e segnatamente le tre sorelle, Moody's, Standard & Poor's e Fitch<sup>31</sup>; le corti internazionali, in specie quelle arbitrali; gli Stati<sup>32</sup>. Quanto a questi ultimi, scontata la *vulgata* sulla loro crisi<sup>33</sup>, si registra una torsione nei loro fini e strumenti<sup>34</sup>: lo Stato è depotenziato, commissariato dal potere

---

<sup>27</sup> Cfr. M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Rivista di Diritto costituzionale*, 1996, pp. 164-165.

<sup>28</sup> Per tutti, si veda M. R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritto nella società transnazionale*, Bologna, 2000, spec. pp. 106 ss.

<sup>29</sup> *Ex multis*, sul potere delle grandi *corporations*, cfr. J. H. ZUBIZARRETA, *Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa*, Bilbao, 2009, ma anche ID., *The new global corporate law*, in N. BUXTON, M. BÉLANGER DUMONTIER (eds.), *State of Power 2015. An annual anthology on global power and resistance*, The Transnational Institute, Amsterdam, 2015, p. 6.

<sup>30</sup> Per primi riferimenti sulle *mega law firms* o sulle *Wall Street law firms*, cfr. Y. DEZALAY, *Marchands du droit. La restructuration de l'ordre juridique international par les multinationales du droit*, 1992, trad. it. *I mercanti del diritto. Le multinazionali del diritto e la ristrutturazione dell'ordine giuridico internazionale*, Milano, 1997, pp. 149 ss.

<sup>31</sup> Sulla funzione "costituzionale" delle agenzie di *rating*, si vedano G. GRASSO, *Rating dei debiti sovrani e diritto costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2015, pp. 87 ss.; C. PINELLI, *L'incontrollato potere delle agenzie di rating*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2012; A. PISANESCHI, *Autorità sovranazionali di regolazione finanziaria e diritto costituzionale: brevi considerazioni*, in *Federalismi.it.*, n. 24/2015; G. SIRIANNI, *Il rating sovrano*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2012.

<sup>32</sup> Insiste sul ruolo degli Stati nella globalizzazione, fra gli altri, S. CASSESE, *Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?*, Bologna, 2016, pp. 46 ss.

<sup>33</sup> Fra chi legge gli Stati come (ancora) sedi privilegiate sia delle espressioni di identità politica, ritenendo l'idea di identità globale un progetto di *élites* (spec. p. 324), sia del «momento decisionale democratico» (p. 294), D. RODRIK, *The Globalization Paradox. Democracy and the Future of the World Economy*, 2011, trad. it. *La globalizzazione intelligente*, Roma-Bari, 2015.

<sup>34</sup> *Ex multis*, cfr., recentemente, W. BROWN, *Walled States, Waning Sovereignty*, 2010, trad. it. *Stati murati, sovranità in declino*, Roma-Bari, 2013; S. SASSEN, *Losing Control? Sovereignty in the Age of Globalization*, Columbia University Press, 1996; nonché, restando alla letteratura italiana, A. BURGIO, *Senza democrazia. Un'analisi della crisi*, Roma, 2009; L. CANFORA, *La natura del potere*, Roma-Bari, 2010; G. ZAGREBELSKY, *Moscacieca*, Roma-Bari, 2015; G. U. RESCIGNO, *A che serve la democrazia?*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2017, parte III, p. 21 ss.; R. ESPOSITO, *Leviatano 2.0 così ritorna lo Stato sovrano*, in *Repubblica*, 20 luglio 2015; A. CARRINO, *Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato*, Soveria Mannelli, 2014.

economico, e perde il monopolio, divenendo sempre più un mero *re-  
cettore* di scelte adottate altrove, oltre che un gestore dell'ordine so-  
ciale<sup>35</sup>. Gli Stati devono garantire un terreno fertile e sicuro, dove gli  
attori economici possano liberamente muoversi e massimizzare i pro-  
pri profitti.

L'effetto è inquietante: estromissione della sovranità popolare in  
favore di una oligarchia auto-referenziale, sostituzione del conflitto  
democratico con l'egemonia del mercato<sup>36</sup>.

In questo contesto la Costituzione è emarginata, ad essa si sovrappo-  
ngono altri orizzonti: si afferma un nuovo *diritto costituzionale di  
fatto* (espressione, sintetizzando, della *global economic governance*)<sup>37</sup>.  
Dilagano i discorsi in stile “la Costituzione è ormai carta straccia”, co-  
sì come la retorica sulla necessità di riforme; dall'abbandono, la Costi-  
tuzione transita nella categoria degli oggetti obsoleti.

#### 4. L'“uso” della Costituzione da parte dei movimenti: verso una “Costituzione antagonista”?

Non per tutti, tuttavia, l'obsolescenza della Costituzione è ormai  
segnata: essa *da patto sociale diviene progetto alternativo*. La Costi-  
tuzione viene ad essere invocata, a costituire prospettiva di riferimento  
e fonte di legittimazione per movimenti sociali che ne assumono come  
propri i valori e il progetto.

Un paradosso? Coloro che siedono nelle istituzioni, chiamati a dar-  
vi attuazione, quando non la attaccano apertamente, ne propongono la  
modifica o si limitano a retoriche evocazioni, mentre gruppi di cittadi-  
ni auto-organizzati la assumono come base e orizzonte della propria  
azione politica. Invero, «partecipazione effettiva», sovranità popolare

---

<sup>35</sup> Come osserva G. BUCCI, *Diritto e politica nella crisi della globalizzazione*, in *Democrazia e diritto*, n. 2/2009, pp. 115 ss., le politiche che privilegiano gli interessi dei grandi gruppi finanziari e industriali sono supportate da una accentuazione da parte dello Stato dei «tratti coercitivi del proprio intervento».

<sup>36</sup> Fra gli altri, cfr. C. MOUFFE, *On the Political*, 2005, trad. it. *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, Milano, 2007, p. 119; R. BIN, *Contro la governance: la partecipazione tra fatto e diritto*, in G. ARENA, F. CORTESE (a cura di), *Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme di democrazia*, Padova, 2011, p. 7.

<sup>37</sup> In argomento, ci si permette di rinviare, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche a A. ALGOSTINO, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto*, Torino, 2018.

non limitata alla rappresentanza, riconoscimento delle libertà, attenzione alle formazioni sociali, pluralismo e riconoscimento del conflitto, sono tutti elementi che rendono la Costituzione “compagna” di una cittadinanza attiva. La partecipazione auto-organizzata è una componente imprescindibile della democrazia disegnata nella carta costituzionale del 1948: i movimenti, con la riappropriazione in prima persona dell’azione politica e l’espressione del conflitto sociale<sup>38</sup>, agiscono da antidoto alla sterilizzazione del pluralismo e del dissenso che della democrazia costituiscono l’essenza. Essi esercitano le libertà e i diritti riconosciuti dalla Costituzione e esprimono la sovranità popolare<sup>39</sup>.

Tuttavia, qui si ragiona di un passo oltre, non della legittimità nel contesto costituzionale dei movimenti, o della linfa vitale con la quale essi mantengono effettiva la democrazia<sup>40</sup>, ma del fatto che essi si fanno portavoce della Costituzione in opposizione a scelte politiche dei governanti.

Senza alcuna intenzione di proporre un’altra relazione, si segnala la possibilità di aggiungere un “pezzo” al seminario: l’*uso della Costituzione da parte dei movimenti*, dei cittadini auto-organizzati.

---

<sup>38</sup> Sul tema, fra gli altri, cfr. G. ALLEGRI, *Nuovi movimenti sociali e teorie critiche del costituzionalismo postnovocentesco oltre la new European governance*, in M. BLECHER, G. BRONZINI, R. CICCARELLI, J. HENDRY, C. JOERGES (a cura di), *Governance, società civile e movimenti sociali. Rivendicare il comune*, Roma, 2009; D. DELLA PORTA, M. DIANI, *Social movements. An introduction*, Blackwell Publishing, ed. 2006.

<sup>39</sup> Sulla rilevanza costituzionale ex art. 1, c. 2, Cost., delle manifestazioni di protesta, con specifica attenzione, ad esempio, a quelle relative alla politica militare (comprendente le scelte inerenti la base “Dal Molin” a Vicenza), cfr. M. CONZ, *Note a margine della “vicenda Dal Molin”. La cooperazione internazionale in materia militare ed i suoi limiti*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2007; sul tema, si può richiamare altresì la tesi che legge i diritti, politici, civili, di libertà e sociali come «*frammenti di sovranità popolare*» riconosciuti «in capo a tutti e a ciascun cittadino» (L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. 2. *Teoria della democrazia*, Roma-Bari, 2007, p. 11); da ultimo, cfr. G. DE TOGNI, *Spazio pubblico e movimenti politici nel processo politico rappresentativo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2017, parte III, p. 229 ss.; infine, sia consentito citare A. ALGOSTINO, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento no Tav*, Napoli, 2011.

<sup>40</sup> Scrive U. ALLEGRETTI, *Il Movimento internazionale come attore costituzionale*, in *Democrazia e diritto*, n. 1/2004, spec. pp. 68-70: i movimenti, da un lato, sono «esercizio delle libertà costituzionali: soprattutto delle tre libertà connesse di manifestazione del pensiero, di riunione e di associazione»; dall’altro, «non sono, forse, ridicibili alla pura messa in pratica delle libertà costituzionali», in quanto «soprattutto se... assumono dimensioni di massa costituendo un grosso attore di opinione e di azione pubblica, essi finiscono col caratterizzare con la loro presenza il sistema nel suo complesso», rappresentando «un elemento di vitalità della democrazia, che si alimenta dell’iniziativa autonoma dei cittadini».

Entra in gioco quella “società aperta degli interpreti della Costituzione” (Peter Häberle), che vede protagonisti non solo i giudici, le istituzioni, o i partiti, ma anche i cittadini e i movimenti sociali. Qui si situa lo spazio per un’altra vita della Costituzione, un nuovo “uso”, che non si trasfigura in una concezione alternativa rispetto ad essa (à la Teubner, o nella prospettiva ad esempio di un nuovo diritto del comune o dei *commons*), ma in una sua attivazione come testo capace di fornire risposta a vecchie e nuove rivendicazioni di partecipazione, diritti, giustizia.

La storia ci restituisce, ad esempio, le immagini dell’art. 11 della Costituzione scritto su magliette e striscioni negli anni Novanta nelle manifestazioni contro l’intervento militare in Iraq; così come, in tempi più vicini, sono centinaia i gruppi, comitati, associazioni e movimenti che si mobilitano in difesa di una Costituzione sentita come propria nella campagna sul referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Per non citare i molti richiami alla Costituzione nel mondo della scuola o nelle battaglie per l’acqua pubblica o nei movimenti in difesa del territorio e dell’ambiente.

La Costituzione diviene un progetto *contro le istituzioni e l’indirizzo politico di maggioranza*, un fondamento per scelte politiche *altre* rispetto a quelle esistenti. Essa, da parametro per coloro che regolano effettivamente il conflitto sociale, diviene riferimento per coloro che si oppongono al modo nel quale oggi il conflitto è disciplinato, negato, assorbito, mistificato e distratto.

Quando ad assumere come propria la Costituzione non sono le forze egemoni, ma le minoranze, emerge – nuda – la *ratio* e il nucleo della costituzione in senso prescrittivo: la limitazione del potere e la tutela dei diritti.

Ancora. Si palesa come i documenti del costituzionalismo emancipante abbiano «la capacità di esercitare nel tempo una pressione sull’ambiente in cui operano in grado di mobilitare energie progressive che non li abbandonano al destino di puri “pezzi di carta”»<sup>41</sup>, in uno con la considerazione che il diritto costituzionale possiede, per così dire, un’eccedenza assiologica: esso esprime valori, che, se pur non incontrastati nel mondo delle idee e spesso contraddetti nel mondo reale, ricorrono nella storia.

---

<sup>41</sup> A. DI GIOVINE, *Dall’approvazione all’attuazione della Carta costituzionale: l’ineluttabile dilazione*, in *Democrazia e diritto*, n. 4/2005, p. 27.

La Costituzione, in questo senso, come “democrazia insorgente”<sup>42</sup>, come contropotere: la “Costituzione antagonista”.

---

<sup>42</sup> Cfr. M. ABENSOUR, *La Démocratie contre l'État. Marx et le moment machiavélien*, 2004, trad. it. *La democrazia contro lo Stato. Marx e il momento machiavelliano*, Napoli, 2008, che teorizza la «democrazia insorgente», che si propone di mantenere «l'impulso profondo della democrazia contro ogni forma di *arche*» (p. 31), in nome del «non-dominio».





# *Costituzionalismo.it*

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

## Direzione

*Direttore* Gaetano **AZZARITI**

*Vicedirettore* Francesco **BILANCIA**

Giuditta **BRUNELLI**

Paolo **CARETTI**

Lorenza **CARLASSARE**

Elisabetta **CATELANI**

Pietro **CIARLO**

Claudio **DE FIORES**

Alfonso **DI GIOVINE**

Mario **DOGLIANI**

Marco **RUOTOLO**

Aldo **SANDULLI**

Dian **SCHEFOLD**

Massimo **VILLONE**

Mauro **VOLPI**

## Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

**BASCHERINI**, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

**CHERCHI**, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

**FERRAJOLI**, Marco

**GIAMPIERETTI**, Antonio

**IANNUZZI**, Valeria **MARCENO'**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

**PINTO**, Elisa **OLIVITO**, Laura

**RONCHETTI**, Ilenia

**RUGGIU**, Sara **SPUNTARELLI**,

Chiara **TRIPODINA**

## Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,

Caterina **AMOROSI**, Alessandra

**CERRUTI**, Andrea **VERNATA**

Email: [info@costituzionalismo.it](mailto:info@costituzionalismo.it)

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | [Costituzionalismo.it](http://Costituzionalismo.it) (Roma)